



Ass. Volontariato S.T.S. Servizi Trasporti Sanitari ETS-ODV
Via Papa Paolo VI n.30/D- 96014 Floridia (SR)

Verbale dell'Assemblea dei soci del 31/08/2020

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di Agosto in Floridia (SR), Via Papa Paolo VI n.30/D, presso la sede dell'associazione "S.T.S. Servizi Trasporti Sanitari" alle ore 19.00 si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto dell'Associazione al Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017 Codice del terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 6 soci, che rappresentano i tre/quarti dei soci dell'associazione. Il Presidente, Sig. Miceli Luigi, constatata e fatta constatare la validità della seduta, chiama a fungere dal segretario Sig. Daniele Rubino ed inizia a trattare sul primo punto posto all'ordine del giorno, informando i presenti che occorre procedere all'adeguamento dello statuto dell'Associazione ai sensi e per gli effetti del decreto lgs. n. 117 del 3.07.2017 detta "Legge sul Terzo Settore" o "Codice del Terzo Settore".

Per tale motivo, continua il Presidente, si devono adeguare gli statuti delle associazioni di volontariato e come nel nostro caso delle Organizzazioni del Volontariato, di cui facciamo parte, essendo l'Associazione costituita come ONLUS ai sensi della Legge sul Volontariato.

Questo adeguamento, permette all'Associazione di poter essere iscritti al RUNTS, il Registro Unico del Terzo settore, che sarà istituito a livello nazionale e che sostituirà i registri di volontariato attualmente esistenti.

Segue breve ma esauriente discussione a cui prendono parte un po' di persone presenti i quali mostrano tutti di condividere l'esposizione fatta dal Presidente e, pertanto, alla fine della discussione il Presidente illustra quali sono i passaggi fondamentali da effettuare per adeguare lo Statuto ed invita i presenti a votare.

L'Assemblea dei presenti, all'unanimità espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di adeguare lo statuto dell'Associazione alla legge sul Terzo Settore e di approvarlo in ogni sua parte secondo quanto in appresso composto da n. 24 articoli, allegato alla presente deliberazione, e, pertanto, l'Associazione assume con la presente deliberazione la denominazione S.T.S. Servizi Trasporti Sanitari seguita dall'acronimo ETS-ODV;

P.R. Miceli Luigi
D. Rubino
Luigi Miceli
Roberto Sotero

✓
- in primis, secondo quanto previsto dalla legge, le attività di cui all'art. 3 dello statuto della associazione, sono rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; inoltre, le altre attività già descritte nello statuto, essendo l'Associazione già organizzazione di volontariato costituita ai sensi della legge sul volontariato, rimangono invariate;

- la destinazione del patrimonio, il divieto di distribuzione degli utili e la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento rimangono anch'essi invariati, in quanto già previsti nello statuto sociale secondo la normativa;

- la denominazione ODV si aggiunge in quanto, quando è stata costituita l'Associazione si aggiungeva l'acronimo ONLUS, mentre adesso appare opportuno, secondo la nuova legge sul terzo settore, aggiungere l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato), che si aggiunge a ETS;

- per quanto riguarda gli altri articoli da adeguare, si fa espresso riferimento a quanto contenuto nel Codice del Terzo Settore: sono già previste le competenze degli organi sociali, mentre per quanto riguarda il bilancio si veda l'art. 5;

- si aggiunge un art. che sarà indicato come art. 22, per cui la numerazione subirà una modifica e l'art. 22 del precedente Statuto sarà adesso l'art. 23, prevedendo che:

"Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117, si rimanda a quanto disciplinato in materia dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, rinviando la nomina del Collegio dei Revisori al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Costituito da uno o tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile. Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata. Infine, il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti."

- In accordo con quanto stabilito all'art. 17 della legge su Terzo Settore, si aggiunge un articolo che sarà indicato come art. 8, per cui la numerazione subirà una modifica e l'art. 8, del precedente statuto sarà l'art. 9, prevedendo che:

"Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117 in seguito denominato Codice del Terzo Settore si rinvia all'art.17 del medesimo Codice in cui viene previsto " Gli Enti del terzo Settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale". Per le altre disposizioni si rinvia agli altri commi dell'art.17. Inoltre, si rimanda

P.R. *[Signature]* Conte Lucio *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

al disposto dell'art.33 "Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari".

- Infine, per quanto riguarda il diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali si modifica la lettera d) del nuovo art. 9 prevedendo che:

"Gli associati e gli aderenti all'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che avrà trenta giorni di tempo per concedere l'autorizzazione a poter esercitare tale diritto. Nel caso negativo gli associati possono rivolgersi al Collegio dei revisori, con parere non vincolante."

Tale deliberazione farà parte integrante dello statuto sociale dell'associazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun avendo chiesto di parlare alle varie ed eventuali il Presidente, alle ore ^{20,30}, dichiara chiusa la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



il Segretario



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE -SCOPO

Art.1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 in seguito denominato Codice del Terzo Settore, un'associazione già denominata "S.T.S SERVIZI TRASPORTI SANITARI ETS- ODV". Essa è costituita per l'esercizio anche di attività di promozione sociale, con durata a tempo indeterminato.

Art.2 - L'Associazione ha sede legale in Floridia alla via Papa Paolo VI n.30/D

Art.3 - L'associazione è apartitica, asindacale, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

L'associazione, anche attraverso contributi e convezioni con Enti locali, enti morali e privati, ha lo scopo di svolgere esclusivamente attività socio assistenziali e solidaristiche, inizialmente in ambito provinciale e regionale ma potenzialmente in ambito nazionale, e pertanto, mediante la prevalente organizzazione dei propri associati, si propone i seguenti

scopi rivolti a persone svantaggiate ed in modo specifico alle persone soggette a trattamento emodialitico e comunque a tutti coloro che sono costretti ad assistenza medico/infermieristica domiciliare:

- Assistenza socio sanitaria e più in particolare il trasporto degli ammalati in ambulanza per pronto soccorso e terapia dializzante;
- Assistenza medica ed infermieristica a sinistrati, malati e minorati, a carcerati ed anziani, a fanciulli, a tossicodipendenti ed, in genere a chiunque abbia bisogno di cure mediche;
- Pronto soccorso a persone colpite da infortunio accidentale;
- Interventi in casi di calamità locali e nazionali anche di intesa con la protezione civile e/o pubbliche autorità civili e militari.

La scelta delle singole opere solidaristiche da porsi in atto dell'Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo o di Amministrazione, secondo le circostanze e le possibilità dell'Associazione.

Al fine di svolgere le indicate attività l'Associazione ha intenzione di:

- Usufruire delle disposizioni di legge e di provvedimenti amministrativi, emanati o emanandi in favore delle organizzazioni di utilità sociale;
- Compiere operazioni commerciali e produttive marginali all'attività, i cui proventi andranno ad esclusivo beneficio dell'Associazione.

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni dei propri associati. E potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nella misura non superiore al 50% dei volontari.

L'associazione, altresì, potrà svolgere le attività mediante strutture proprie ovvero, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

P.R. [signature] [signature] [signature] [signature]

Art.4 – L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione

Art.5 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Direttivo procederà alla formazione e deposito del bilancio del conto perdite e profitti. Entro il mese di marzo di ogni anno, dovrà essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte delle medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali ed in quelle direttamente connesse.

Art.6 - L'Associazione è composta da tutti coloro che ne facciano richiesta e, previo pagamento della relativa quota associativa, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo.

L'eventuale diniego dovrà essere formulato per iscritto, motivato e comunicato al richiedente anche con consegna brevi mani, sottoscritta per ricevuta.

Nella richiesta gli aspiranti dovranno espressamente indicare che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione.

P.V. - *[Signature]* R. Conte Lucia *[Signature]*
[Signature] *[Signature]*

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Salvo quanto sopra previsto all'art.3, la qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione di appartenenza solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

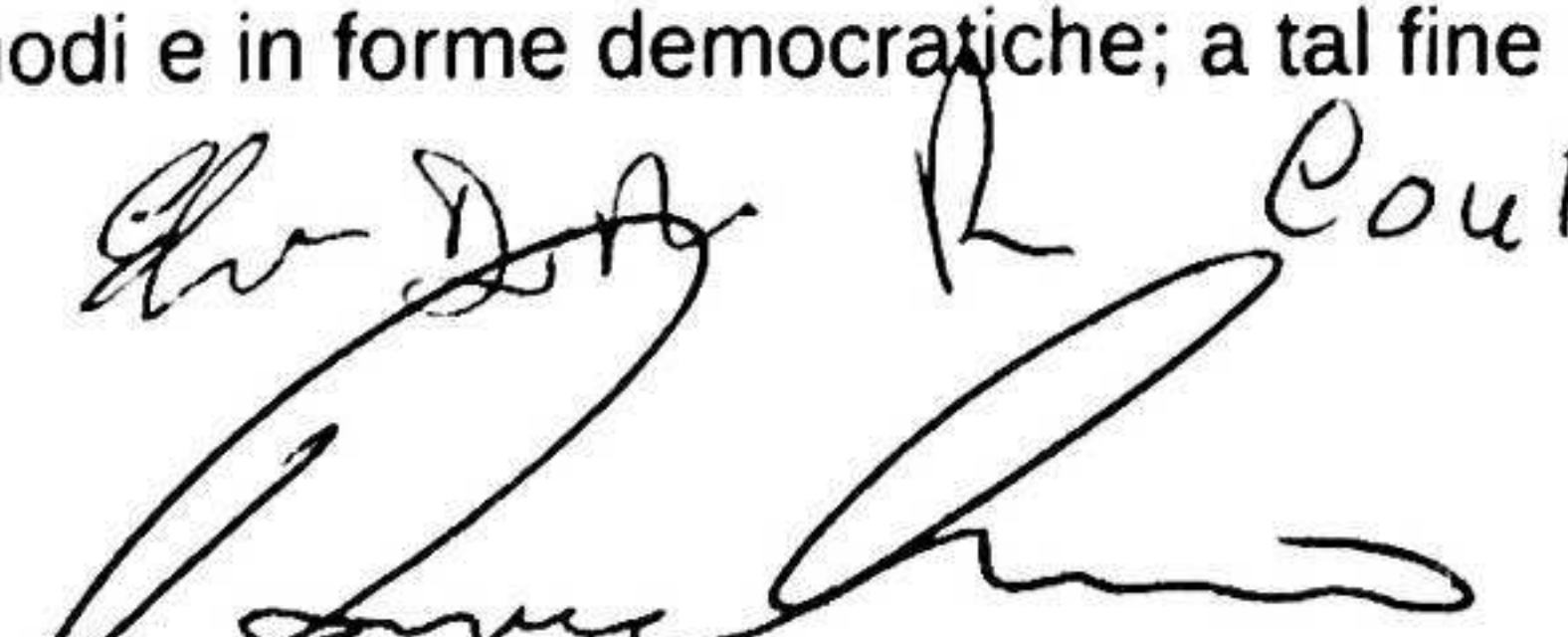
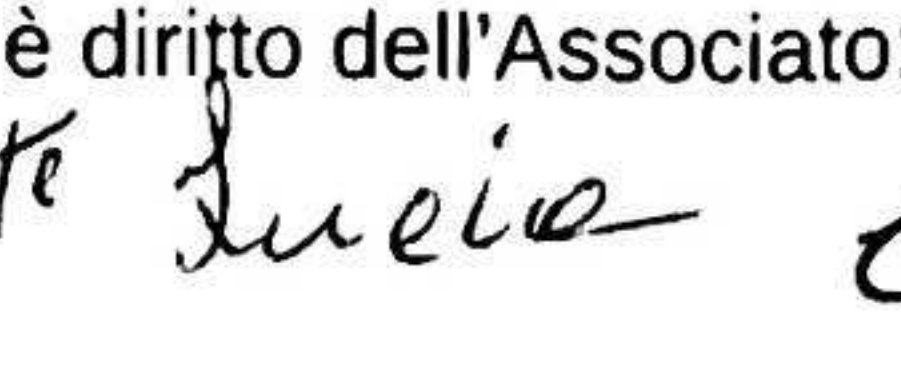
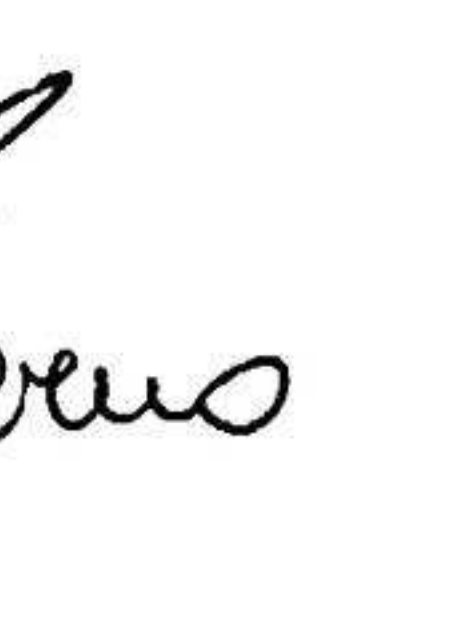
Art.7 - I soci avranno diritto di frequentare i locali, gli impianti, e le attrezzature sociali e di usufruire dei servizi messi a disposizione dell'Associazione, con le modalità e cautele stabilite dal Consiglio Direttivo, in modo da assicurare a tutti i soci il miglior godimento delle attrezzature e dei servizi.

Art.7bis - La quota di partecipazione all'Associazione non è trasmissibile né rivalutabile .

Art. 8 - In adesione all'art. 17 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117, denominato Codice del Terzo Settore, si stabilisce che " L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito **registro i volontari** che svolgono la loro attività in modo non occasionale". Per le altre disposizioni si rinvia agli altri commi dell'art.17. Inoltre, si rimanda al disposto dell'art.33 "Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari".

DEMOCRATICITA' DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Art.9 - Ogni associato ha diritto a partecipare alla vita dell'Associazione in tutti i suoi aspetti sociali e amministrativi, concorrendo a formare la volontà dell'Associazione nei modi e in forme democratiche; a tal fine è diritto dell'Associato:

P.V.     

- a) Essere invitato a partecipare alle adunanze assembleari indette dal consiglio Direttivo o da un terzo degli associati, per iscritto, con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza oltre che dei temi all'ordine del giorno;
- b) Proporre al consiglio direttivo o all'assemblea degli associati, per iscritto: istanze, domande, richieste, suggerimenti, proposte per il miglioramento della qualità di servizi offerti dall'associazione;
- c) Votare le proposte poste all'attenzione dell'assemblea dal consiglio direttivo o da un terzo degli associati;
- d) Gli associati e gli aderenti all'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che avrà trenta giorni di tempo per concedere l'autorizzazione a poter esercitare tale diritto. Nel caso negativo gli associati possono rivolgersi al Collegio dei revisori, con parere non vincolante. Visionare in ogni momento tutti i libri sociali di cui è dotata l'associazione, salvo temporaneo e motivato rifiuto da parte del consiglio direttivo, all'unanimità, per ragioni amministrative;
- e) Candidarsi alle cariche elettive in vista dei periodici rinnovi sociali.

Ogni associato ha diritto altresì ad esprimere un solo voto nel corso delle adunanze alle quali legittimamente è ammesso a partecipare; egli ha diritto a farsi rappresentare nell'adunanza da un altro associato; ogni associato può essere rappresentato nelle varie adunanze solo da un altro associato con divieto assoluto di cumulo di deleghe in capo ad uno stesso associato.

E' dovere di ogni associato:

- a) Versare all'atto dell'iscrizione il contributo richiesto dal consiglio direttivo;
- b) Svolgere diligentemente, correttamente e gratuitamente i compiti affidatigli dai competenti organi associati;
- c) Partecipare alle assemblee associative, specie quelle con all'ordine del giorno la discussione e l'approvazione del bilancio.

Tutti gli associati, fondatori o in seguito aderenti, hanno gli stessi diritti e i medesimi doveri nei confronti dell'associazione e dei loro iscritti a prescindere altresì dal fatto che alcuni degli associati rivestano, in via temporanea, cariche elettive o rappresentative.

Il diritto elettorale attivo e passivo costituisce principio inderogabile e fondamentale dell'associazione.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa stessa.

P.V. - [Signature] Conte Susin [Signature] [Signature]

Art.10 - Ha diritto di recedere:

- a) L'associato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) L'associato che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;
- c) L'associato che non voglia più prestare la propria opera in favore dell'attività sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono, a norma del presente statuto e della legge, i motivi che giustificano il recesso dell'associato e a provvedere di conseguenza nell'interesse dell'Associazione. Ogni provvedimento del Consiglio in tal senso deve essere motivato.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso l'associato:

- a) Che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) Che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente l'associazione, oppure fomenta dissidi o disordini fra gli associati o gli assistiti;
- c) Che svolge attività in contrasto con quella dell'associazione;
- d) Che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi competenti;
- e) Che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione.

In tutti i casi sopra indicati l'associato deve essere messo in grado di giustificare la propria condizione ed i propri comportamenti oltre ad essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola in relazione ai casi indicati alle lettere d) ed e).

L'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito sempre che l'associato si mantenga inadempiente, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.

AMMINISTRAZIONE

Art.11 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea tra i soci e ha durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

P.V. - *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Art.12 - Il consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art.13 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su un apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.14 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

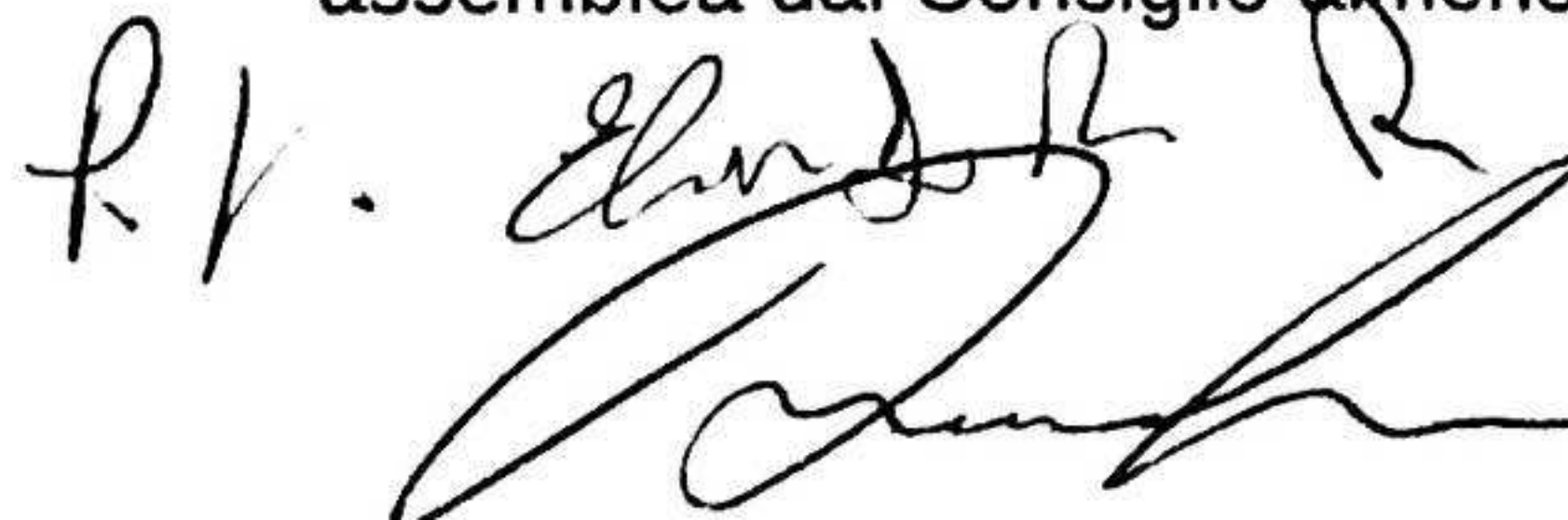
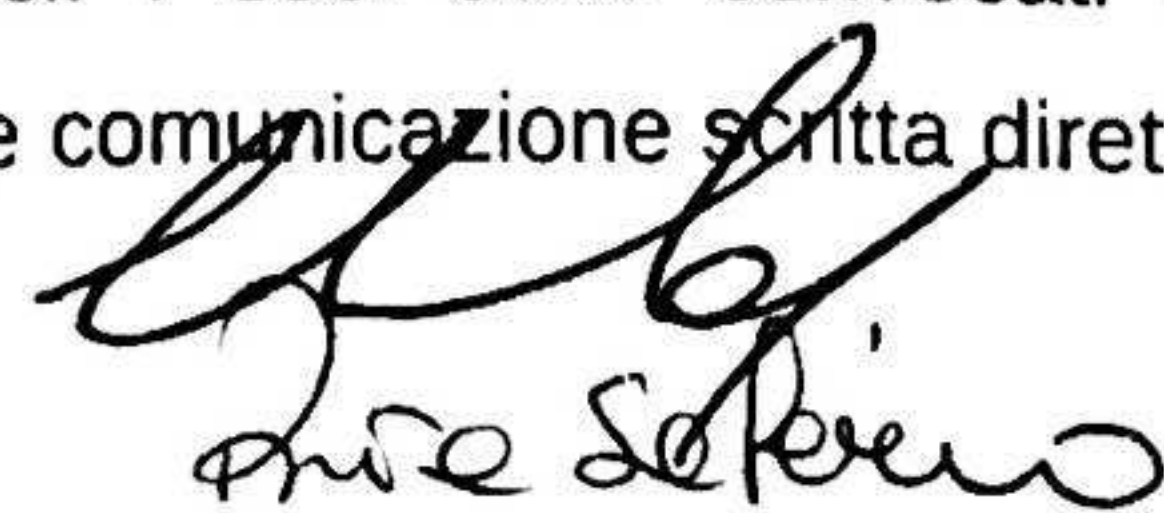
Art.15 - Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art.16 - E' espressamente vietato agli amministratori:

- Di procedere alla distribuzione a favore degli associati dei proventi derivanti alla organizzazione dello svolgimento della attività associativa
- Di rimborsare ai soci receduti o esclusi i contributi già versati al fondo comune.

ASSEMBLEA

Art.17 - L'assemblea generale è composta da tutti i soci. I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta

R. V.  Conte Lucio 
Piero Sotero

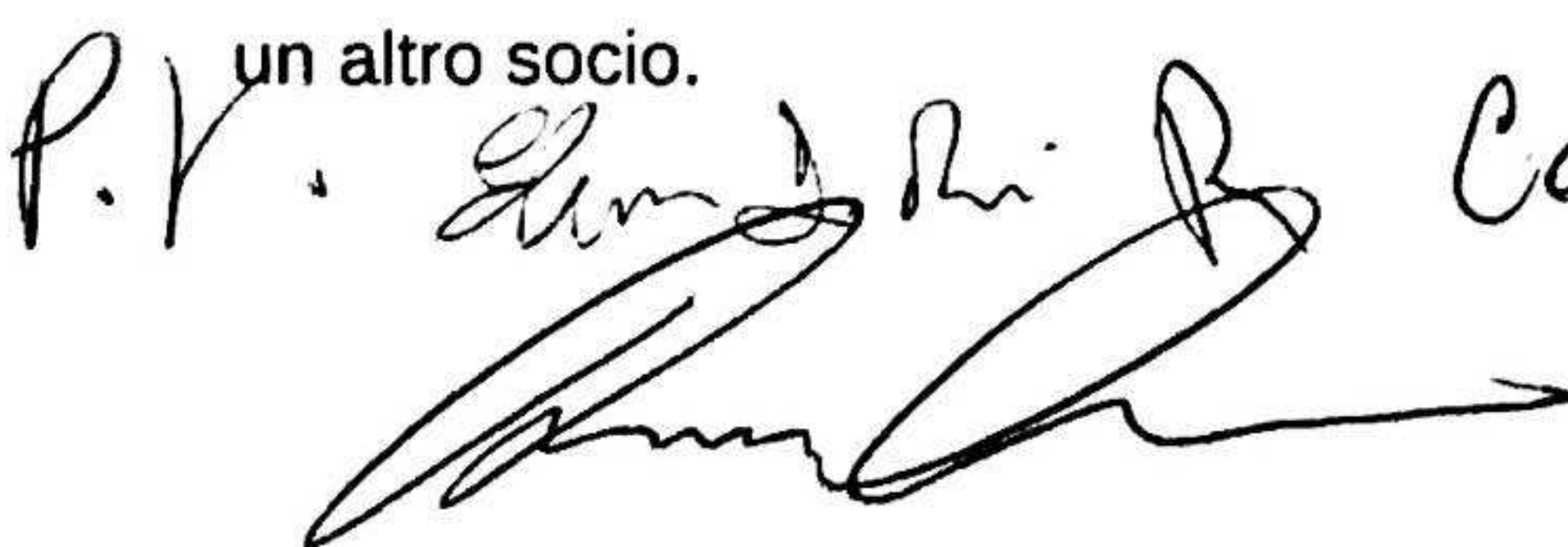
a ciascun socio sottoscritta dallo stesso per ricevuta, ovvero allo stesso spedita con raccomandata e mediante affissione nella sede sociale dell'associazione dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata in Siracusa, anche fuori la sede sociale.

Art.18 - L'assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla relazione del presidente del Consiglio di amministrazione sull'attività dell'associazione svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei revisori (se nominato) sull'andamento economico-finanziario;
- b) deliberare l'approvazione del bilancio preventivo;
- c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal presidente del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Consiglio stesso, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- d) eleggere i componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori (se nominato);
- e) deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- f) assumere ed adottare i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli associati.

Art.19 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.

P.V.  Conte Luse  

SCIoglimento

Art.23 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali dovranno devolvere il patrimonio ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a finalità di pubblica utilità secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore e in alternativa secondo le disposizioni del Codice Civile

NORMA DI RINVIO

Art. 24 - Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare le nuove norme previste dal codice del terzo settore e del codice civile.

Pellegrino Vairano

Elio D.R. Contaduro

Simeone Sottero

[Signature]

AGENCY		DATE		AMOUNT		CURRENCY	
23		SET, 2020		1551		29,00	
499		1.2.69.000		3		100	
Michael's wife							
Rendkewo/00						29,00	
TOTAL						29,00	

[illegible]